

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (69)1310

Vol. 1969/0235

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(69) 1310 def.

Bruxelles, 19 dicembre 1969

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che deroga alla decisione del 9 ottobre 1961 relativa all'uniformazione della durata degli accordi commerciali, per quanto concerne l'accordo annuale negoziato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare albanese sugli scambi commerciali per l'anno 1970.

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(69) 1310 def.

Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO

che deroga alla decisione del 9 ottobre 1961 relativa all'uniformazione della durata degli accordi commerciali, per quanto concerne l'accordo annuale negoziato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare albanese sugli scambi commerciali per l'anno 1970

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed in particolare gli articoli 111 e 113;

Vista la proposta della Commissione;

Considerando che, a norma dell'articolo 1 della decisione del Consiglio del 9 ottobre 1961 (*), la durata degli accordi concernenti i rapporti commerciali tra gli Stati membri ed i paesi terzi non può oltrepassare la fine del periodo transitorio;

Considerando che il Governo italiano ha negoziato con il Governo della Repubblica popolare albanese un accordo annuale relativo agli scambi commerciali per il 1970;

Considerando che l'obiettivo fondamentale dell'accordo, consistente nel maggior sviluppo possibile dei rapporti commerciali, al fine di ottenere il massimo beneficio possibile, non è incompatibile con l'orientamento generale della politica commerciale comune;

Considerando che gli strumenti e le modalità per l'attuazione di detto accordo non devono frapporre ostacoli all'attuazione della politica commerciale comune;

Considerando che le trattative sugli elenchi di contingenti devono essere precedute da consultazioni comunitarie a norma della decisione del Consiglio del 9 ottobre 1961 che istituisce una procedura di consultazione (**);

./.

(*) G.U. n. 71 del 4.11.1961, pag. 1274/61

(**) G.U. del 4.11.1961 n. 71, pag. 1273/61

./.

Considerando che per quanto concerne gli elenchi di contingenti previsti per il 1970, le consultazioni hanno avuto luogo e non ne è emersa alcuna incompatibilità con le norme comunitarie;

Considerando che, dopo la fine del periodo transitorio, ogni atto d'applicazione dell'Accordo dovrà essere conforme alle norme comunitarie già in vigore nonché alle altre decisioni che il Consiglio avrà adottato in materia;

Considerando che la validità di detto accordo annuale è limitata al 31 dicembre 1970 e non ne è previsto il tacito rinnovo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica italiana è autorizzata a derogare all'articolo 1 della decisione del Consiglio del 9 ottobre 1961 relativa all'uniformazione della durata degli accordi commerciali con i paesi terzi per quanto concerne l'accordo annuale relativo agli scambi commerciali per il 1970 tra i Governi della Repubblica italiana e della Repubblica popolare albanese.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì